

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

Tra

Hera Comm S.r.l., con sede legale in **Imola**, via Molino Rosso 8, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna, C.F. e P.I. numero **02221101203**, nella persona dell'Amministratore Delegato Ing. Cristian Fabbri, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità "**Hera Comm**") – da una parte -

e

Comune di Bologna con sede legale in Bologna (BO), Piazza Maggiore 6, C. F. e P.I. 01232710374 in questo atto rappresentata da Ing. Cleto Carlini in qualità di direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto in Piazza Liber Paradisus 10 – Torre A (di seguito per brevità "**Comune**") - dall'altra parte - di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- 1) Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema.
- 2) A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante.
- 3) Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio.
- 4) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
- 5) Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali.
- 6) Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico.
- 7) Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale.

8) Hera Comm è un Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "EVC") per la mobilità elettrica da un punto tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere.

9) Tutti gli EVC installati e gestiti da Hera Comm sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune ed Hera Comm si conviene quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "**Protocollo**").

ART. 2 - OGGETTO

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE E NUMERO DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da 20 EVC da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente tra le Parti.

Le Parti danno atto che, per ogni area individuata, Hera Comm potrà installare 1 colonnina secondo le modalità e le prescrizioni contenute in apposito progetto redatto da Hera Comm e sottoposto alla valutazione e approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - CARATTERISTICHE EVC

Le Infrastrutture di Ricarica installate da Hera Comm saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevederà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID. Le EVC di Hera Comm sono dotate di una tecnologia in grado di garantire l'interoperabilità fra le infrastrutture di diverse aziende; pertanto sarà possibile ricaricare il veicolo elettrico utilizzando il contratto sottoscritto con il proprio fornitore del servizio di ricarica. Infatti le infrastrutture di ricarica di Hera Comm offrono un servizio di ricarica multivendor, come previsto dalla disciplina di settore, pertanto abilitano qualsiasi E-Mobility Provider (previo accordo con il gestore) ad offrire il proprio servizio di ricarica tramite le colonnine di Hera Comm (le tariffe e le modalità di ricarica ai clienti finali dipenderanno delle condizioni del Provider scelto).

ART. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI

Hera Comm si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- individuare congiuntamente al Comune le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica EVC per veicoli elettrici;
- progettare le “Aree dedicate”, composte dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle 20 infrastrutture di ricarica EVC;
- collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata a Hera Comm;
- provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà di Hera Comm;
- esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata del presente Protocollo;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC;
- mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica ECV agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale relativa al divieto di fermata con eccezione dei veicoli elettrici in fase di ricarica;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica ECV;
- a fornire le statistiche di utilizzo delle stazioni di ricarica con cadenza semestrale da inviarsi al referente del Comune di cui all'art. 12;
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti ed in ogni caso alla scadenza della convenzione, salvo rinnovo della stessa, da concordarsi per atto scritto d'intesa tra le parti.

Il Comune si impegna a:

- individuare, congiuntamente a Hera Comm, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica ECV da parte di Hera Comm tenendo conto delle colonnine già installate da altri gestori al fine di garantire una uniformità di servizio a tutti i cittadini;

- di emanare le apposite ordinanze al fine di garantire la sosta dei veicoli elettrici in ricarica nei due stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato per tutta la durata del presente Protocollo; stante il potere di ordinanza dell'Amministrazione Comunale e l'assenza di qualunque vincolo relativo all'occupazione di suolo pubblico in carico a Hera Comm, l'Amministrazione si riserva il diritto di valutare nel corso di durata delle presente convenzione se confermare la sosta esclusiva dei veicoli elettrici in fase di ricarica o modificarla a proprie spese secondo gli interessi di pubblica utilità che dovessero evidenziarsi nel corso degli anni; in quest'ultimo caso resta inteso che Hera Comm avrà il diritto, previa comunicazione scritta, a procedere unilateralmente nel rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi;
- consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico.

Si precisa che viste le dimensioni della colonnina (larghezza 400 mt X profondità 400 mt) l'occupazione del suolo pubblico non è soggetta a canone, ai sensi dell'art. 31 commi 2 e 3 del vigente regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone approvato con delibera di Consiglio comunale O.d.G. n.41, P.G. n. 17044/2004 e ss.mm.ii..

ART. 6 - DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione, (fatto salvo quanto previsto all'art.5, in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune). Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione scritta da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

ART. 7 - NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente protocollo d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.

ART. 8 - RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento al presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.

ART. 9 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune riconosce e prende atto che Hera Comm è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *know-how* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico

predisposto da Hera Comm. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo.

ART. 10 - FORO COMPETENTE, MODIFICHE E CESSIONE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di Hera Comm in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa Hera Comm.

ART. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico di Hera Comm, unitamente alle spese per i bolli.

ART. 12 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

Per Hera Comm:

Sig. Carlo Ferri

E-mail: carlo.ferri@gruppohera.it

Numero di telefono: 051/287009 XXXXXXXXXX

Per COMUNE:

Ing. Carlo Michelacci

E-mail: carlo.michelacci@comune.bologna.it

Numero di telefono: 051/2195390

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale, secondo le disposizioni di legge.